PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI

Art. 6

Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sara' provveduto secondo le norme dell'art. 7 della citata legge 15 luglio 1950, n. 505. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

Versione in vigore dal 27 giugno 1951, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari
Estremi	Legge 16 giugno 1951, n. 435
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-vigenti-disposizioni-di-legge-in-materia-di-contratti-1951/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it